



FEDERAZIONE  
ITALIANA  
PUBBLICI  
ESERCIZI



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

## DECRETI

# “AGOSTO”, “RILANCIO”, “LIQUIDITÀ” E “CURA ITALIA”:

## LE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

VI<sup>a</sup> edizione – 26 ottobre 2020



## PREMESSA

Nel corso degli ultimi mesi il Governo si è trovato a dover fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi compresi i relativi risvolti sociali ed economici, adottando molteplici interventi urgenti a sostegno, tra l'altro, delle imprese.

La VI<sup>a</sup> edizione del quadro sinottico economico della Fipe, riepiloga le misure di maggiore interesse per il settore adottate nel D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020), nel D.L. n. 23/2020 c.d. "Liquidità" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), nel D.L. n. 34/2020 c.d. "Rilancio" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) e nel D.L. n. 104/2020 c.d. "Agosto" (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020), coordinando le varie modifiche e integrazioni, con l'intento di fare chiarezza e di agevolare la ricomposizione di quello che si presenta come un vero e proprio "puzzle" normativo.

Per ogni disposizione ritenuta d'interesse viene riportata una sintetica descrizione, segnalando se la stessa risulta già operativa (con indicazione dell'eventuale provvedimento che l'ha resa tale) o se necessita di un decreto/provvedimento attuativo e, nella casella "cosa fare", sono stati riportati gli eventuali adempimenti amministrativi necessari per accedere alla misura, con contestuale segnalazione dei collegamenti ipertestuali per scaricare moduli/istanze ecc. o per accedere a ulteriori strumenti informativi esplicativi della misura (es. chiarimenti/ i *focus* FIPE pubblicati sul sito web della Federazione).

Trattandosi di materia estremamente complessa e in continua evoluzione, vi invitiamo a segnalarci eventuali integrazioni.





## Sommario

|   |    |
|---|----|
| <b>Decreto Legge “AGOSTO” convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126</b> .....   | 9  |
| Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga .....  | 9  |
| Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione .....   | 10 |
| Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.....  | 10 |
| Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.....                     | 11 |
| Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione .....   | 11 |
| Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ..... | 12 |
| Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.....  | 13 |
| Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse .....  | 14 |
| Art. 21 <i>bis</i> - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.....   | 14 |
| Art. 21 <i>ter</i> - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità .....   | 15 |
| Art. 26 co. 1 <i>bis</i> -Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena.....   | 15 |
| Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud .....                                    | 16 |
| Art. 58 - Fondo per la filiera della ristorazione.....  | 17 |
| Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici .....   | 18 |
| Art. 60 - Rifi nanziamen ti di misure a sostegno delle imprese.....   | 19 |
| Art. 61 <i>bis</i> - Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30.....  | 20 |
| Art. 62 - Aiuti alle piccole e micro imprese .....  | 21 |



|   |           |
|---|-----------|
| Art. 64 - Rifiinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI.....  | 21        |
| Art. 64 <i>bis</i> – calcolo della dimensione aziendale per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI .....                             | 22        |
| Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 del D.L. Cura Italia .....  | 23        |
| Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società .....   | 24        |
| Art. 73 - Rifiinanziamento <i>Cashback</i> .....  | 24        |
| Art. 76 - Sospensione scadenza titoli di credito .....  | 25        |
| Art. 77 - misure urgenti per il settore turistico .....   | 25        |
| Art. 78 - Esenzione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo .....   | 26        |
| Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi.....   | 27        |
| Art. 98 - Proroga acconto ISA .....   | 28        |
| Art. 98 <i>bis</i> - Regolarizzazione versamenti ISA .....  | 28        |
| Art. 99 - Proroga riscossione coattiva.....   | 29        |
| Art. 100 - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali .....  | 30        |
| Art. 108 - Maggiorazione ex Tasi .....  | 31        |
| Art. 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP.....   | 32        |
| Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020.....  | 33        |
| <b>Decreto Legge “RILANCIO” convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 .....</b>   | <b>34</b> |
| Art. 17 <i>bis</i> - Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo .....         | 34        |
| Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020 .....   | 34        |
| Art. 25 - Contributi a fondo perduto .....  | 35        |
| Art. 25 <i>bis</i> - Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento .....   | 36        |
| Art. 26 <i>bis</i> - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura .....   | 36        |
| Art. 26 <i>ter</i> - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese .....  | 37        |
| Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda ..... | 38        |
| Art. 28 <i>bis</i> - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici .....            | 39        |



|   |    |
|---|----|
| Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche .....   | 39 |
| Art. 30 <i>bis</i> - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito .....   | 40 |
| Art. 31 <i>bis</i> - Confidi .....  | 40 |
| Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa .....   | 41 |
| Art. 46 <i>bis</i> - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali .....   | 41 |
| Art. 51 <i>bis</i> - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 .....                                   | 42 |
| Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese .....   | 43 |
| Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese.....   | 43 |
| Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 .....                       | 44 |
| Art. 61 - Disposizioni comuni.....  | 45 |
| Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario .....   | 46 |
| Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria ..... | 46 |
| Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga .....  | 46 |
| Art. 70 <i>bis</i> - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale .....   | 47 |
| Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale.....   | 47 |
| Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.....   | 48 |
| Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 .....   | 48 |
| Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato .....  | 48 |
| Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.....                | 48 |
| Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo .....   | 49 |
| Art. 80 <i>bis</i> - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .....   | 49 |
| Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza .....             | 49 |
| Art. 82 - Reddito di emergenza.....   | 50 |
| Art. 83 - Sorveglianza sanitaria.....   | 50 |





|  |    |
|--|----|
| Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.....  | 50 |
| Art. 90 - Lavoro Agile .....   | 51 |
| Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato.....                                  | 52 |
| Art. 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.....   | 52 |
| Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro .....  | 53 |
| Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.....  | 54 |
| Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.....                                  | 55 |
| Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa .....  | 55 |
| Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 .....          | 56 |
| Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.....   | 57 |
| Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc. .... | 58 |
| Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 D.L. "Cura Italia" .....                                  | 58 |
| Art. 128 - Salvaguardia del <i>bonus</i> Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020 .....   | 58 |
| Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax" .....  | 59 |
| Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale .....  | 59 |
| Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti .....   | 60 |
| Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri .....   | 60 |
| Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi .....  | 60 |
| Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA .....   | 61 |
| Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.....  | 61 |
| Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni..... | 61 |
| Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo .....   | 62 |
| Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.....   | 62 |
| Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).....   | 63 |
| Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento .....   | 64 |





|   |           |
|---|-----------|
| Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto .....   | 65        |
| Art. 151 - Sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività .....   | 65        |
| Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni .....  | 66        |
| Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 .....   | 67        |
| Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione .....  | 67        |
| Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione .....   | 68        |
| Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730.....   | 69        |
| Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari.....   | 69        |
| Art. 179 - Promozione turistica in Italia.....  | 69        |
| Art. 181 - Agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi.....  | 70        |
| Art. 182 co.2 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari .....   | 71        |
| Art. 182 co.2 <i>bis</i> - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica..... | 71        |
| Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. “ZEA” .....  | 72        |
| Art. 245 - “Resto al Sud” .....   | 72        |
| Art. 245 <i>bis</i> - Modifiche alla disciplina di “Resto al sud” .....   | 73        |
| Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.....  | 74        |
| <b>Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40 .....</b>  | <b>75</b> |
| Art. 1- Finanziamenti garantiti da SACE.....  | 75        |
| Art. 1 <i>bis</i> - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti .....   | 76        |
| Art. 5 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .....   | 76        |
| Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito .....   | 77        |
| Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. “Fondo Gasparrini” .....   | 77        |
| Art. 12 <i>bis</i> - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali.....  | 78        |
| Art. 13- Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia.....  | 79        |



|   |           |
|---|-----------|
| Art. 13 <i>bis</i> - Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura .....   | 80        |
| Art. 18- Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU .....  | 81        |
| Art. 18 <i>bis</i> - Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato .....                               | 82        |
| Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo .....   | 82        |
| Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti.....   | 83        |
| Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020 .....  | 83        |
| Art. 30 - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro .....  | 83        |
| Art. 37 <i>bis</i> - Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie..... | 84        |
| Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro .....   | 84        |
| <b>Decreto Legge "CURA ITALIA", convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 .....</b>   | <b>85</b> |
| Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.....  | 85        |
| Art. 19 <i>bis</i> - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine ..... | 86        |
| Art. 22 - Cassa integrazione in deroga.....   | 86        |
| Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato .....   | 87        |
| Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992 .....   | 87        |
| Art. 26 -Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.....  | 87        |
| Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.....                             | 88        |
| Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.....   | 88        |
| Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo .....   | 89        |
| Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile.....  | 89        |
| Art. 44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 .....   | 90        |
| Art. 44 <i>bis</i> - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa.....  | 91        |
| Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.....   | 91        |
| Art. 49 <i>bis</i> - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex "zona rossa" .....  | 92        |
| Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparrini'.....   | 92        |



|  |     |
|--|-----|
| Art. 54 <i>quater</i> - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura .....   | 93  |
| Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia .....                                     | 93  |
| Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia .....            | 94  |
| Art. 61 - Sospensione dei versamenti.....  | 94  |
| Art. 61 <i>bis</i> - Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020 .....   | 95  |
| Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi .....                                      | 95  |
| Art. 63 - <i>Bonus</i> lavoratori dipendenti .....   | 96  |
| Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro .....   | 96  |
| Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi.....   | 97  |
| Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.....                                 | 98  |
| Art. 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi .....  | 99  |
| Art. 72 <i>bis</i> - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa" .....   | 99  |
| Art. 72 <i>ter</i> -Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa" .....                               | 100 |
| Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali .....  | 100 |
| Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento ..... | 100 |
| Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza .....                  | 101 |
| Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società .....  | 102 |





## Decreto Legge “AGOSTO” convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126

| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte                     | Cosa fare   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</b> | <p>Possono essere richiesti trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 18 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.</p> <p>I datori di lavoro che fanno richiesta delle “seconde” 9 settimane devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</li><li>- il contributo addizionale sarà pari al 9% della per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;</li><li>- il contributo addizionale sarà pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.</li></ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p> |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|--|---|---|---|
| <b>Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b> | Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti d'integrazione salariale del "decreto agosto" e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale (decreti "Cura Italia" e "Rilancio") è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.   | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | Con una prima circolare illustrativa (n.105/2020), l'INPS ha precisato che con suo successivo messaggio, verranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura |
| <b>Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</b>                             | Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto, ai sensi del l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.<br><br>L'esonero di cui al comma è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa delle circolari attuative   |





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte                         | Cosa fare                           |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <b>Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</b> | Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto, ai sensi del l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.   | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa delle circolari attuative |
| <b>Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine<sup>1</sup> e di contratti di somministrazione</b>                        | <p>Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2021 possono essere stipulati contratti di somministrazione tra agenzia e utilizzatore a tempo determinato per i quali lo stesso utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall'agenzia.</p> <p>Tale fattispecie non determina in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.</p> | <b>La misura è operativa</b>            |                                     |

<sup>1</sup> Modifica l'art. 93 del "Rilancio"



| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte                         | Cosa fare  |
|---|---|---|--|
| <p><b>Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</b></p> | <p><b>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, e quelli impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.</b></p> <p><b>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro</b>, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali</b> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;</li> <li>• <b>lavoratori intermittenti</b> che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;</li> <li>• <b>lavoratori autonomi, privi di partita IVA</b>, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.</li> </ul> <p><b>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;</li> <li>• ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</li> </ul> <p><b>Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> <li>• b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> <li>• c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</li> </ul> | <p><b>La misura non è operativa</b></p> | <p>L'INPS con messaggio n.3160/2020 ha fornito le prime indicazioni, precisando che saranno fornite istruzioni relative alle domande telematiche con successiva circolare attuativa</p> <p>In attesa delle circolari attuative</p> <p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p> |



| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte                     | Cosa fare |
|---|--|-------------------------------------|-----------|
| <p><b>Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</b></p> | <p>Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotti dall'art. 3 del decreto "agosto":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;</li><li>• è preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.</li></ul> <p>Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>I divieti di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi.</li><li>2. fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</li></ol> | <p><b>La misura è operativa</b></p> |           |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                  | Cosa fare  |
|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse</b>  | <p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID19, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale con specifica causale "COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità citati, fino a un massimo di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia Romagna, veneto e Lombardia.</li></ul>                 | <b>La misura non è operativa</b> | <p>In attesa delle circolari attuative</p> <p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>   |
| <b>Art. 21 bis - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici</b> | <p>Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>all'interno del plesso scolastico;</li><li>nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;</li><li>all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.</li></ul> <p>In alternativa, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, percependo un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.</p> <p>Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.</p> | <b>La misura è operativa</b>     | <p>Lo svolgimento in modalità avviene previa presentazione telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p> |





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 21 ter - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità</b>                             | Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.   | <b>La misura è operativa</b> | Lo svolgimento in modalità avviene previa presentazione telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali |
| <b>Art. 26 co. 1 bis - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena<sup>2</sup></b> | <p>Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria</p> <p>È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.</p> <p>A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS   |

<sup>2</sup> Sostituzione del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte                         | Cosa fare                           |
|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud</b> | Ai datori di lavoro la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionali, è riconosciuta una agevolazione pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa delle circolari attuative |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte                                | Cosa fare  |
|--|---|--|--|
| <b>Art. 58 - Fondo per la filiera della ristorazione</b> | <p>Istituzione di un fondo nello stato di previsione del MIPAAF con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020, specificamente finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., tra le altre, alle imprese, già in attività alla data del 15.08.2020 con codice ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 56.10.11 ("ristorazione con somministrazione");</li><li>• 56.29.10 ("mense");</li><li>• 56.21.00 ("catering per eventi, banqueting")<sup>3</sup></li><li>• 56.29.20 ("catering continuativo su base contrattuale");</li></ul> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore al 75% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019<sup>4</sup>.</p> <p>E' bene sottolineare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al D. Lgs n. 446/1997 ed è alternativo a quello concedibile ai sensi del successivo art. 59 "Contributo a fondo perduto attività economiche e commerciali nei centri storici".</p> | <p><b>La misura <u>non</u> è operativa</b></p> | <p>In attesa di un Decreto del MIPAAF<sup>5</sup> - da adottare, di concerto con il MEF, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 14.09.2020 – che stabilisca i criteri, le modalità e i limiti di importo del contributo. Stando al testo di legge, all'impresa sarà richiesto di registrarsi all'interno della piattaforma digitale denominata "piattaforma della ristorazione", ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando l'istanza di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il contributo verrà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda - a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati – mentre il saldo sarà corrisposto a seguito della verifica da parte del concessionario convenzionato della documentazione fornita.</p> |

<sup>3</sup> Tali imprese sono state inserite, su espressa istanza della Federazione, con la legge di conversione.

<sup>4</sup> Per le imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita di fatturato (sul punto cfr. [Focus Fipe](#))

<sup>5</sup> Il 16 ottobre 2020 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al Decreto attuativo sul fondo per la filiera della ristorazione: il provvedimento dovrebbe dunque essere emanato a breve (cfr. [Focus Fipe](#)).





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte                                | Cosa fare  |
|--|---|--|--|
| <b>Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici</b> | <p>Riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone "A" o equipollenti (centri storici) dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato un certo numero di presenze turistiche di cittadini residenti in Paese esteri<sup>6</sup>.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi (realizzato nelle predette zone) riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:</p> <p>a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro <sup>7</sup></p> <p>b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro<sup>8</sup>;</p> <p>c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro<sup>9</sup>.</p> <p>E' comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti e detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.07.2019 (comma 4). In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.</p> <p>Il contributo in oggetto non è cumulabile con quello di cui al precedente art. 58 (comma 6).</p> | <p><b>La misura <u>non</u> è operativa</b></p> | <p>In attesa del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> |

<sup>6</sup> In particolare, per i Comuni capoluogo di provincia, il numero delle presenze turistiche di cittadini stranieri deve essere tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni; per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

<sup>7</sup> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15 agosto 2020 (i.e. entrata in vigore del decreto in commento).

<sup>8</sup> nel medesimo periodo d'imposta di cui alla nota precedente.

<sup>9</sup> nel medesimo periodo d'imposta di cui alle note precedenti.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese<sup>10</sup></b> | <p>Rifinanziamento di una pluralità di misure a sostegno delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 64 milioni di euro per il 2020 per la c.d. “nuova Sabatini” (art. 2, D.L. n. 69/2013) – finanziamenti agevolati per le PMI per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo;</li><li>- 500 milioni di euro per il 2020 per lo strumento dei contratti di sviluppo (art. 43, comma 1, del DL n. 112/2008)<sup>11</sup>;</li><li>- 200 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'art. 43 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (cfr. “Focus Rilancio” – Circolare Fipe n. 116/2020)<sup>12</sup>, la cui dotazione per il 2020, quindi, passa da 100 (dotazione iniziale) a 300 milioni;</li><li>- 50 milioni di euro per il 2021 per il Fondo per il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>13</sup>;</li><li>- 10 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del DL n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2012;</li><li>- 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, volto a dare sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.</li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |

<sup>10</sup> Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, giova segnalare quelle di cui ai commi 7-sexies e 7-septies, che estendono la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dall'art. 25 del D.L. “Rilancio” (Cfr. *infra* sezione Rilancio)

<sup>11</sup> Attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo si intende sostenere investimenti di grande dimensione, ed in particolare, programmi di sviluppo:

- industriale: finalizzati alla produzione di beni e servizi;
- di attività turistiche: finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica, con possibilità di includere investimenti relativi ad attività commerciali (max 20 % del totale);
- di tutela ambientale: finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

<sup>12</sup> Come si ricorderà, tale disposizione prevede l'istituzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. È bene inoltre segnalare che vengono previste ulteriori modifiche all'art. 43 del D.L. Rilancio, al quale viene introdotto il comma 2 bis volto a estendere l'operatività del fondo a copertura dei costi relativi alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione (cfr. *infra* sezione D.L. Rilancio).

<sup>13</sup> Il comma 228 della legge di bilancio 2019 prevede un contributo a fondo perduto per le micro e le piccole imprese, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|---|--|---|---|
| <b>Art. 61 bis - Semplificazione burocratica amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30</b> | La norma prevede che lo Stato, al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo o professionale. | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa di un Decreto del MISE, sentito il MEF – da adottare entro il 12 gennaio 2021 – con il quale saranno individuate le misure di attuazione della norma in commento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte   | Cosa fare                   |
|--|---|---|-----------------------------|
| <b>Art. 62 - Aiuti alle piccole e micro imprese</b>                            | <p>La norma modifica l'art. 61 del D.L. Rilancio (cfr. relativa sezione), disponendo che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. prima citato, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019, purché le stesse:</p> <p>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure</p> <p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p> | <b>La misura è operativa</b>  | Cfr. sez. Rilancio art. 61  |
| <b>Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI<sup>14</sup></b> | <p>Incremento di 7 miliardi e 335 milioni di euro<sup>15</sup> per il triennio 2023 - 2025 del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996<sup>16</sup>.</p> <p>La Legge di conversione ha previsto l'estensione delle garanzie concesse dal Fondo anche per le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. g-bis), g-ter) e g-quater<sup>17</sup>.</p>   | <b>L'efficacia della disposizione in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, paragr. 3 TFUE.</b> | Cfr. sez. Liquidità art. 13 |

<sup>14</sup> La legge di conversione, inoltre, ha previsto delle modifiche alla disciplina delle garanzie straordinarie che possono essere concesse da SACE S.p.A. (cfr. infra sez. "Liquidità" art. 1).

<sup>15</sup> In particolare, 3,1 miliardi per l'anno 2023, 2,635 miliardi per il 2024 e 1,6 miliardi per il 2025

<sup>16</sup> Come noto, il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Sul punto cfr. *infra* sezione "Liquidità" art. 13, ai sensi del quale è stato previsto, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (sul tema si veda anche Circolare Fipec n. 121/2020), che ora vede un regime premiante nel caso di imprese del Mezzogiorno.

<sup>17</sup> Deve dunque trattarsi di imprese che:

- in data precedente al 31.01.2020, non hanno esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate";
- le cui esposizioni già classificate come deteriorate prima del 31.01.2020 e oggetto di misure di concessione, non sono più classificabili, alla data del 9 aprile, come deteriorate e non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione, per cui si può ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Le imprese che si trovano in tale condizione non possono avere accesso alla garanzia sui finanziamenti con rinegoziazione del debito pregresso;





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare                |
|---|--|------------------------------|--------------------------|
| <b>Art. 64 bis – calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI</b> | La disposizione – introdotta in sede di conversione – interviene sulla disciplina di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.L. "Liquidità" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione) che fino al 31 dicembre 2020 consente l'accesso agli interventi relativi al Fondo di Garanzia per le PMI alle imprese con un numero di dipendenti non superiori a 499. Ai sensi della disposizione in commento, viene chiarito che il numero di 499 dipendenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. sezione "Liquidità" |

• ovvero, che, successivamente al 31.12.2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, purché, al 9.04.2020, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 del D.L. Cura Italia</b> | <p>Prolungamento fino al 31.01.2021<sup>18</sup> della moratoria straordinaria di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 (c.d. "Cura Italia")<sup>19</sup>.</p> <p>Inoltre, viene prevista una proroga fino al 31.01.2021 (anziché 30.09.2020) della sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie di cui art. 37 <i>bis</i> del DL n. 23/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 40/2020 ("Liquidità")<sup>20</sup>.</p> | <b>La misura è operativa</b> | <p>Per le imprese già ammesse al 15.08.2020 alle misure di sostegno previste dall'art. 56 del D.L. Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30.09.2020. Le imprese che al 15.08.2020 presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle predette misure di sostegno possono accedervi entro il 31.12.2020.</p> <p>Viene altresì specificato che nei confronti delle imprese che già hanno avuto accesso alle citate misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al comma 8 del richiamato articolo 56, decorre dal 31.01.2021.</p> |

<sup>18</sup> Per le imprese del comparto del turismo, quest'ultima disposizione va coordinata con quanto stabilito dall'art. 77, comma 2 del D.L. Agosto (cfr. *infra*) in oggetto, secondo cui il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 è prorogato al 31 marzo 2021. Come esplicitato dalla Legge di conversione, occorre fare riferimento solo alle imprese individuate dall'art.61, comma 2, lett. a), l), m) e r), del D.L. "Cura Italia", vale a dire: i) le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; ii) le aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; iii) i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; iv) i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

<sup>19</sup> Cfr. *infra* sezione "Cura Italia", art. 56.

<sup>20</sup> Cfr. *infra* sezione "Liquidità", art. 37 *bis*.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                                      | Cosa fare  |
|--|--|--|--|
| <b>Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società</b> | Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 31.12.2020 <sup>21</sup> , viene riconosciuto l'esercizio delle facoltà già previste dall'art. 106, commi da 2 a 6, del D.L. "Cura Italia" <sup>22</sup> , al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.   | <b>La misura è operativa</b>                         | Per maggiori informazioni rivolgeti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>  |
| <b>Art. 73 - Rifinanziamento Cashback</b>  | Incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali circa l'uso di pagamenti elettronici previste dalla legge di bilancio 2020 <sup>23</sup> che, a causa della pandemia, erano state riprogrammate per il prossimo anno.<br>In particolare vengono stanziati 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1750 milioni di euro per l'anno 2021.<br>Il MEF affiderà le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. | <b>La misura <u>non</u> è operativa<sup>24</sup></b> | In attesa di uno o più decreti del MEF – da emanare entro il 28.11.2020 <sup>25</sup> , sentito il Garante per la protezione dei dati personali – che stabiliscano le condizioni e le modalità attuative della misura. |

<sup>21</sup> Disposizione prorogata con il D.L. n. 125/2020.

<sup>22</sup> Cfr. *infra* sezione Cura Italia, art. 106.

<sup>23</sup> L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri che, in base alle modifiche introdotte con l'art. in esame, saranno individuati con uno o più Decreti del MEF.

<sup>24</sup> Il Garante Privacy ha già reso parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del programma "cashback" a favore dei consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici: il provvedimento dovrebbe dunque essere emanato a breve.

<sup>25</sup> Termine stabilito in sede di conversione in legge.





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte   | Cosa fare   |
|---|--|---|---|
| <b>Art. 76 - Sospensione scadenza titoli di credito</b>               | <p>Modifica dell'art. 11 del D.L. Liquidità (cfr. <i>infra</i> relativa sezione), disponendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la sospensione dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, abbia luogo fino al 31.08.2020;</li><li>che gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31.08.2020<sup>26</sup></li></ul>   | <b>La misura è operativa</b>  | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 77 - misure urgenti per il settore turistico<sup>27</sup></b> | <p>Modifica l'art. 28 del D.L. "Rilancio (cfr. <i>infra</i> relativa sezione, e "focus Rilancio" – Circolare Fipe n. 116/2020), in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ampliando la platea dei beneficiari del suddetto credito d'imposta, inserendo anche le strutture termali;</li><li>estendendo il periodo per il quale far valere il credito d'imposta, <b>includendovi anche il mese di giugno</b> (oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio), mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio<sup>28</sup>.</li></ul> | <b>L'efficacia della disposizione in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, paragr. 3 TFUE.</b> | Cfr. <i>infra</i> sez. "Rilancio" art. 28   |

<sup>26</sup> Viene inoltre previsto che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli art. 2 e 5 della L. n. 386/1990 e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della medesima legge si applicano in misura dimezzata se il traente, entro il 30.10.2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

<sup>27</sup> In sede di conversione in legge è stata introdotto il comma 2-bis che interviene in modifica dell'art. 1-bis del D.L. Liquidità (prestiti garantiti da SACE). Cfr. *infra* sezione liquidità

<sup>28</sup> La norma, inoltre, proroga sino al 31.03.2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista dall'art. 56 del D.L. "Cura Italia" per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020. Come esplicitato dalla Legge di conversione, occorre fare riferimento solo alle imprese individuate dall'art.61, comma 2, lett. a), l), m) e r), del D.L. "Cura Italia", vale a dire: i) le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; ii) le aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; iii) i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; iv) i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte                           | Cosa fare                                     |
|--|---|---|---|
| <b>Art. 78 - Esenzione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo</b> | <p>La norma prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU<sup>29</sup> per alcune categorie di immobili, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li><li>- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</li><li>- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate<sup>30</sup>;</li><li>- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li></ul> | <b>La misura è operativa<sup>31</sup></b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento |

<sup>29</sup> La norma va coordinata con l'art. 177 del D.L. "Rilancio" (cfr. *infra* relativa sezione) che ha sancito per alcune categorie di immobili (tra i quali anche quelli adibiti a stabilimenti balneari) l'esenzione dalla prima rata dell'IMU. In ordine al tema in commento cfr. anche [Decreto](#) del MEF del 10.06.2020.

<sup>30</sup> Per questa tipologia di immobili l'esenzione è prevista anche per gli anni 2021 e 2022, condizionata tuttavia all'autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108, par. 3 TFUE);

<sup>31</sup> Salvo quanto riportato nella nota precedente.





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</b> | La disposizione opera nei confronti dei versamenti tributari e contributivi già sospesi fino al 16.09.2020 ad opera degli artt. 126 <sup>32</sup> e 127 <sup>33</sup> del D.L. Rilancio (cfr. <i>infra</i> relativa sezione), prevedendo la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione (cfr. colonna "cosa fare"). | <b>La misura è operativa</b> | Gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. La disposizione precisa altresì che non verranno rimborsate somme eventualmente già versate. |

<sup>32</sup> L'art. 126 del Rilancio, richiama l'art. 18 commi 1-6 del "Liquidità" [quindi si tratta dei versamenti (i) in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, (ii) in autoliquidazione dell'IVA, (iii) dei contributi previdenziali e assistenziali, (iv) dei premi per l'assicurazione obbligatoria] e l'art. 19 del Liquidità concernente le ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

<sup>33</sup> L'art. 127 del Rilancio, richiama gli artt. 61 e 62 del "Cura Italia", il primo attiene a tutti i versamenti confluiti nell'art. 18 del Liquidità, il secondo invece a tutti gli "adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale".





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 98 - Proroga acconto ISA</b>                 | <p>Proroga al 30.04.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice<sup>34</sup>.</p> <p>La proroga è limitata ai soli contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 98 bis - Regolarizzazione versamenti ISA</b> | <p>Riconosce ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30.10.2020 i versamenti dovuti e non versati, con la maggiorazione dello 0,8%.</p> <p>In ogni caso, non si fa luogo alla restituzione degli importi eventualmente già versati.</p>   | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |

<sup>34</sup> Il secondo periodo del comma I, estende la platea dei beneficiari dell'agevolazione anche ai contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (art. 1, comma 2, [DPCM 27 giugno 2020](#)). Sul punto cfr. anche sezione "Rilancio" art. 148.





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 99 - Proroga riscossione coattiva</b> | <p>Proroga dal 31.08.2020 al 15.10.2020 i termini di sospensione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali di cui all'art. 68, commi 1 e 2 <i>ter</i> del D.L. Cura Italia (cfr. <i>infra</i> relativa sezione);</li><li>2) degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del termine di sospensione, dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe o di assegni di quiescenza (cfr. <i>infra</i> sezione "Rilancio" art. 152).</li></ol> | <b>La misura è operativa</b> | I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione. |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 100 - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali<sup>35</sup></b> | <p>La norma detta una serie di disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, tra le quali si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio 2019, relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali, si applicano, tra l'altro, anche alle concessioni lacuali e fluviali, e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;</li><li>dal 01.01.2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro;</li><li>nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, <b>sono sospesi fino al 15.12.2020 i procedimenti amministrativi pendenti al 15.08.2020 e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni</b>, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto<sup>36</sup>.</li><li>che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti al 15.08.2020, concernenti il pagamento dei canoni, <b>possono essere definiti<sup>37</sup></b>, previa <u>domanda<sup>38</sup></u> all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, <b>mediante versamento:</b><ul style="list-style-type: none"><li>i- <b>in un'unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste</b> (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo);</li><li>ii- <b>rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60% delle somme richieste.</b></li></ul></li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | <p>Per accedere alla sanatoria, occorre presentare apposita domanda entro il 15.12.2020. Entro il 30.09.2021 dovrà essere versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.</p> <p>La presentazione della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro 60 giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.</p> |

<sup>35</sup> Sui medesimi profili cfr. anche *infra* sezione "Rilancio", art. 182.

<sup>36</sup> Le disposizioni su sospensione e inefficacia non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

<sup>37</sup> Anche questa disposizione non trova applicazione nei casi indicati alla nota precedente.

<sup>38</sup> Circa i termini per la presentazione della domanda cfr. colonna "cosa fare"





| Misura                           | Descrizione  | Stato dell'arte       | Cosa fare   |
|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| Art. 108 - Maggiorazione ex Tasi | Modifica l'art. 1, comma 755 della Legge di bilancio 2020, chiarendo che la <b>maggiorazione dell'IMU</b> sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i Comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento <sup>39</sup> . | La misura è operativa | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |

<sup>39</sup> Sul punto è bene ricordare che la Legge di bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni. In particolare, con deliberazione del consiglio comunale, i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. In tale ambito, già nella disciplina previgente veniva concesso ai Comuni di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14 per cento (quindi aumento pari allo 0,08), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Con la modifica in esame si precisa che la maggiorazione dell'aliquota non può eccedere l'aliquota massima aggiuntiva dello 0,08 per cento, con lo scopo, quindi, di definire puntualmente la quota aggiuntiva della maggiorazione. La norma previgente – definendo la maggiorazione come aliquota massima complessiva dell'1,14 (cioè 10,6 più 0,08 per cento) – poteva ingenerare confusione rispetto alla facoltà attribuita ai Comuni di manovrare tale maggiorazione, qualora non sia stata definita l'aliquota massima del 10,6 ma si intenda comunque applicare la predetta maggiorazione.





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP<sup>40</sup></b> | <p>Modifica i commi 1, 2 e 3 dell'art. 181 del D.L. "Rilancio" (cfr. relativa sezione) prorogando di 2 mesi (dal 31.10.2020 al 31.12.2020) le agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi ivi previste.</p> <p>Dunque, <b>dal 01.05.2020 al 31.12.2020</b>, i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991<sup>41</sup>, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono <u>esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP</u>;</li><li>• è prevista una <u>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo</u>;</li><li>• al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</u></li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgitte alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |

<sup>40</sup> La legge di conversione ha previsto (introducendo un nuovo comma 5-bis all'art. 64), che il Decreto di riparto del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento di TOSAP e COSAP (ai sensi dell'art. 181 del D.L. Rilancio) sia adottato entro il 14.12.2020;

<sup>41</sup> Articolo 5 della Legge del 25 agosto 1991, n. 287:

- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</b> | La disposizione prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda al lavoratore, elevandolo da 258,23 a <b>516,46 euro</b> <sup>42</sup> . | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |

<sup>42</sup> Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.





## Decreto Legge “RILANCIO” convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77

| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte   | Cosa fare   |
|---|--|---|---|
| <b>Art. 17 bis - Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo</b> | La disposizione interviene in modifica dell'art. 103 del D.L. “Cura Italia” (cfr. sezione Cura Italia), prorogando la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, fino al 31.12.2020 (in luogo del 01.09.2020).   | <b>La misura è operativa</b>  | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020</b>  | Le imprese con un volume di ricavi <u>non superiore a 250 milioni</u> <sup>43</sup> , e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell'IRAP per il 2019, né della prima rata pari al 40% dell'acconto per il 2020.<br>Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.<br>La norma non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari nonché alle imprese di assicurazione, Amministrazioni ed Enti pubblici. | <b>La misura è operativa</b><br>AdE <a href="#">circolare n°27/E</a> e <a href="#">circolare 25/E</a> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento   |

<sup>43</sup> Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.



| Misura                                      | Descrizione  | Stato dell'arte  | Cosa fare   |
|---|--|--|---|
| <b>Art. 25 - Contributi a fondo perduto</b> | <p>Le imprese con compensi o ricavi (relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020) <u>non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019<sup>44</sup></u> possono presentare istanza per accedere ad un contributo a fondo perduto.</p> <p>Il <i>quantum</i> del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge;</li> <li>15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge;</li> <li>10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.</li> </ol> <p>È previsto un <u>contributo minimo</u> di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> | <p><b>La misura è stata resa operativa con <a href="#">Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.06.2020</a> cfr. <a href="#">Focus FIPE</a></b></p> | <p>A partire dal 15.06.2020 e non oltre il <u>13.08.2020</u> può essere inviata telematicamente l'istanza all'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25.06.2020 e non oltre il 24.08.2020<sup>45</sup>.</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">il modulo dell'istanza</a></li> <li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione;</li> <li>• le <a href="#">specifiche tecniche</a> per la predisposizione e trasmissione telematica delle Istanze;</li> <li>• la <a href="#">Guida esplicativa</a> della misura;</li> <li>• i <a href="#">chiarimenti AdE</a> (Circolare n. 15/E) cfr. <a href="#">Focus FIPE</a>;</li> <li>• gli ulteriori chiarimenti Ade forniti con <a href="#">Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020</a></li> </ul> <p>Consulta anche le <a href="#">FAQ</a> predisposte dalla Federazione</p> |

<sup>44</sup> Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo di fatturato/corrispettivi.

<sup>45</sup> La Legge di conversione del D.L. Agosto (cfr. art. 60 del D.L.) ha previsto che i soggetti che non hanno presentato domanda e che (i) far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, (ii) classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), (iii) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (iv) e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro il 28 ottobre 2020, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.

| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|---|--|---|---|
| <b>Art. 25 bis - Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento</b> | Prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto - entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 - in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie. Saranno privilegiate le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019. | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa di un Decreto del MEF – (che avrebbe dovuto essere adottato, di concerto con il MISE, entro il 18.08.2020 – che stabilisca i criteri e le modalità attuative della norma.   |
| <b>Art. 26 bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</b>           | La disposizione incrementa di 10 milioni di euro <sup>46</sup> , per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di cui all'art. 15 della L. n. 108/1996) <sup>47</sup> , con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.   | <b>La misura è operativa</b>            | Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il Mef che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella <a href="#">Brochure del Fondo</a> |

<sup>46</sup> Tale nuovo stanziamento si aggiunge a quello già previsto dall'art. 13-bis del D.L. Liquidità (cfr. *infra* sezione D.L. Liquidità), che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell'usura.

<sup>47</sup> È bene ricordare che il suindicato Fondo è volto a rendere maggiormente accessibile il finanziamento alle imprese e alle famiglie in difficoltà economica, prevenendo così la possibilità che questi soggetti possano rivolgersi agli usurai.



| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 26 ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese</b> | <p>La norma prevede l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/2020)<sup>48</sup>, anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.</p> <p>Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec |

<sup>48</sup> Giova ricordare che tra le misure di sostegno finanziario riconosciute dall'art. 56 del D.L. sopra citato - in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualificata, dal comma 1, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'art. 107 TFUE – figura anche una moratoria fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia (cfr. *infra* sezione D.L. Cura Italia, art. 56).



| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte   | Cosa fare   |
|---|---|---|---|
| <p><b>Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda</b></p> | <p>Riconoscimento di un credito d'imposta nella <u>misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno</u><sup>49</sup> per immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi <u>non superiori a 5 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</u> nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta <u>nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda</u>, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato specificato che, in caso di locazione, al conduttore è consentito cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito;</li> <li>• è stato previsto che possano accedere al credito d'imposta, seppur in misura minore, anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020<sup>50</sup>;</li> <li>• è stato eliminato il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (di almeno il 50%), per le imprese che hanno avviato l'attività a partire dal 01.01.2019, e per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.</li> </ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> <p>La <a href="#">Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E</a> fornisce i chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa</p> | <p>Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, con il codice tributo "6920" da indicare nel modello F24 (cfr. <a href="#">Risoluzione</a> n. 32/E dell'Agenzia delle entrate del 06.06.2020).</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, con <a href="#">Provvedimento n. 250739/2020</a> del 01.07.2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili <a href="#">nell'area riservata</a> del sito internet compilando apposito <a href="#">modello</a> (per tutti i dettagli cfr. <a href="#">Focus FIPE</a> e le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione).</p> <p>Non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Cura Italia (cfr. sezione Cura Italia).</p> <p>Cfr. <a href="#">FAQ FIPE</a></p> |

<sup>49</sup> L'estensione dell'operatività del credito anche per il mese di giugno è stata prevista con l'art. 77 del D.L. "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione). In merito al credito in commento, cfr. anche le risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 440 e n. 442 del 5 ottobre 2020 con riferimento, tra l'altro, alle modalità per calcolare la riduzione del fatturato, quale condizione per accedere alla misura.

<sup>50</sup> In particolare, in questi casi, per quel che concerne i canoni di locazione spetta un credito d'imposta pari al 20% e, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, in misura pari al 10%.



| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte  | Cosa fare   |
|--|--|--|---|
| <b>Art. 28 bis - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici</b> | Con riferimento ai contratti di appalto e di concessione aventi a oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici, universitari e le amministrazioni pubbliche, che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltatore, in presenza di un calo del fatturato del concessionario superiore al 33% (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) <sup>51</sup> , è disposto che debba essere attivata la procedura di revisione del piano economico finanziario. Detta procedura dovrà esser volta a rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dall'emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni. | <b>La misura è operativa</b>   | Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</b>   | Per i mesi di <u>maggio, giugno e luglio 2020</u> , l'ARERA dispone la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".<br><br>La misura porterà a un sensibile risparmio per le imprese interessate, stimato in circa 70 euro al mese per le imprese con contratto con potenza pari a 15 kW.   | <b>La misura è stata resa operativa con <a href="#">Delibera ARERA 190/2020/R/eel del 26 maggio 2020</a></b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento<br><br>Cfr. <a href="#">Focus FIPE</a>                        |

<sup>51</sup> La norma specifica che il calo del fatturato, conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve risultare dai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|--|--|---|---|
| <b>Art. 30 bis - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito<sup>52</sup></b> | <p>Nello stato di previsione del MEF, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, a decorrere dal 19.07.2020 e fino al 31.12.2020.</p> <p>È inoltre previsto che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.</p> | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | <p>In attesa di un Decreto del MEF che disciplinerà l'utilizzo del fondo – si evidenzia che, allo stato, non è previsto alcun termine per l'emanazione dello stesso - in relazione al volume di affari degli esercenti, in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro.</p> |
| <b>Art. 31 bis - Confidi</b>   | <p>La norma prevede che<sup>53</sup> i Confidi iscritti all'albo, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, possano concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUB, eliminando il riferimento al limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia (previsto, invece, nella disciplina previgente).</p>  | <b>La misura è operativa</b>            | <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>.</p>   |

<sup>52</sup> Vale la pena ricordare che, con riferimento al medesimo tema, ai sensi dell'art. 22, del D.L. n. 124/2019, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate in relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° luglio 2020. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la [Risoluzione n. 48/E](#), relativa all'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito.

<sup>53</sup> La disposizione interviene in modifica dell'art. 112 del testo unico in materia bancaria e creditizia, del quale viene integralmente sostituito il comma 6.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|---|---|---|---|
| <b>Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa<sup>54</sup></b> | Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un Fondo specificamente dedicato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185 <i>bis</i> del D.Lgs n. 30/2005) e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria, come sarà descritto nel Decreto attuativo del MISE.                                | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa del Decreto del MISE che stabilisca i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi. |
| <b>Art. 46 <i>bis</i> - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali</b>            | La norma incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali previsto dall'art. 49 del D.L. n. 34/2019. Le somme aggiuntive così stanziare sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia <sup>55</sup> . | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019)                    |

<sup>54</sup> La disposizione è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell'art. 60 del D.L. Agosto, ai sensi del quale, tra l'altro, è stato previsto un incremento della dotazione per l'anno 2020 da 100 a 300 milioni di euro. Inoltre, è stato introdotto il comma 2 bis volto a estendere l'operatività del fondo a copertura dei costi relativi alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione.

<sup>55</sup> Ai sensi dell'art. 12-*bis* del Decreto "Liquidità" (cfr. *infra* sezione D.L. Liquidità), il suddetto credito è stato esteso, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare                                     |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 51 bis - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14<sup>56</sup></b> | Allo scopo di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, viene posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle S.r.l. e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle modifiche apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs n. 14/2019 (cfr. Circolare Fipe n. 34/2019) <sup>57</sup> . | <b>La misura è operativa</b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento |

<sup>56</sup> Cfr. *infra* sezione D.L. Liquidità, art. 5, che ha posticipato l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) al 1.09.2021 (in luogo del 15.08.2020).

<sup>57</sup> È bene ricordare che l'art. 2477 c.c. – così come modificato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – stabilisce che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti. Tali limiti (i quali sono stati modificati anche dal D.L. n. 32/2019 cd. "Sblocca-Cantieri") (cfr. Circolare Fipe n. 60/2019) consistono in:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte  | Cosa fare  |
|---|---|--|--|
| <b>Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</b>                      | <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>garanzie sui prestiti alle imprese</u>, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID-19.</p> <p>Tali garanzie possono <u>operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della <a href="#">Comunicazione</a> della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p>  | <p><b>L'operatività della misura è subordinata all'emanazione dei relativi provvedimenti di carattere locale</b></p> | <p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Le Garanzie sono concesse entro il 31.12.2020.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>   |
| <b>Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese</b> | <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>prestiti a tasso agevolato</u> alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della <a href="#">Comunicazione</a> della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p> <p>Gli aiuti possono essere <u>attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>.</p> <p>Si esclude l'applicabilità degli aiuti di cui all'articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6.05.2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.</p> | <p><b>L'operatività della misura è subordinata all'emanazione dei relativi provvedimenti di carattere locale</b></p> | <p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>I contratti di prestito devono essere firmati entro il 31.12.2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p> |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte  | Cosa fare  |
|--|---|--|--|
| <b>Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19</b> | <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, sottoforma di <u>sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti</u> ai sensi della sezione 3.10 della <a href="#">Comunicazione</a> della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p> <p>La sovvenzione per il pagamento dei salari (non superiore all’80 % della retribuzione mensile lorda) viene concessa <u>per un periodo non superiore a 12 mesi</u> a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 01.02.2020.</p> <p>Tali aiuti non potranno in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui alla normativa vigente.</p> | <p><b>L’operatività della misura è subordinata all’emanazione dei relativi provvedimenti di carattere locale</b></p> | <p>L’attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p> |





| Misura                               | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare                                     |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 61 - Disposizioni comuni</b> | <p>L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati, tra gli altri, agli artt. 55, 56 e 60, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le imprese che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019<sup>58</sup>;</li><li>• per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020;</li><li>• la concessione degli aiuti è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea;</li><li>• gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi di tali articoli verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.</li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento |

<sup>58</sup> In base al nuovo comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 62 del D.L. Agosto, gli aiuti di cui sopra possono essere concessi alle piccole e micro imprese che già alla data del 31 dicembre 2019 risultavano in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte               | Cosa fare  |
|--|---|-------------------------------|--|
| <b>Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b>   | <p><b>La domanda di integrazione salariale</b>, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p> | <b>La misura è operativa</b>  | Il <b>datore di lavoro</b> è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale |
| <b>Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</b> | Modifiche all'art. 20 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).   | <b>La misura è operativa.</b> | Cfr. Sezione Cura Italia   |
| <b>Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</b>  | <p><b>La domanda di integrazione salariale</b>, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p> | <b>La misura è operativa.</b> | Il <b>datore di lavoro</b> è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 70 bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale</b>  | Per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito sospeso/ridotto l'attività fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di <b>ulteriori quattro settimane</b> anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, <b>fermo restando la durata massima di diciotto settimane</b> (Decreto Legge n. 52/2020).  | <b>La misura è operativa</b> | La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS  |
| <b>Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale</b><br>Trattamento d'Integrazione Salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | <p>In sede di prima applicazione, il termine di presentazione è fissato al <b>17.07.2020</b> se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.</p> <p>Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al <b>15.07.2020</b>.</p> <p>L'Inps <b>autorizza l'accoglimento della domanda</b> e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento <b>entro 15 giorni</b> dal ricevimento delle domande.</p> <p>Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi <b>rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente</b>.</p> | <b>La misura è operativa</b> | <b>Il datore di lavoro</b> è obbligato in ogni caso, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</b>  | <p>Viene esteso sino al <b>31 agosto 2020</b> (a decorrere dal 5 marzo), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, il diritto per i genitori lavoratori di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti.</p> | <b>La misura è operativa</b> | La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS |
| <b>Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104</b>                                       | Modifiche all' art. 24 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).   | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. Sezione Cura Italia  |
| <b>Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</b>                            | Modifiche all' art. 26 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).   | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. Sezione Cura Italia  |
| <b>Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</b> | Modifiche all' art. 44 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).   | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. Sezione Cura Italia  |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare |
|--|---|------------------------------|-----------|
| <b>Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</b>   | Fino al 17 agosto 2020 la procedura di "Trasferimento d'azienda" di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, <b>non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.</b>  | <b>La misura è operativa</b> |           |
| <b>Art. 80 bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</b>  | Il licenziamento non è compreso tra tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, ma si intendono come compiuti o ricevuti dal <b>soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.</b> | <b>La misura è operativa</b> |           |
| <b>Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b> | Modifiche all' art. 103 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).   | <b>La misura è operativa</b> |           |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 82 - Reddito di emergenza</b>  | Le domande sono presentate entro il termine del <b> mese di luglio 2020</b> .  | <b>La misura è operativa</b> | La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS                |
| <b>Art. 83 - Sorveglianza sanitaria</b>  | <p>Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ai datori di lavoro viene imposto di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di fattori d'età, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.</p> <p>Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ma può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.</p> | <b>La misura è operativa</b> |   |
| <b>Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19<br/>Indennità lavoratori da Fondo per il reddito di ultima istanza</b> | L'indennità viene ora prevista anche per i <b>lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo</b> , che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale e che, si ricorda, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.   | <b>La misura è operativa</b> | La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS |





| Misura                                     | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 90 - Lavoro Agile<sup>59</sup></b> | <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (<b>14 settembre 2020</b>), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (<b>15 ottobre 2020</b>), il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p> <p>i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> | <b>La misura è operativa</b> | La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali |

<sup>59</sup> Modificato dal d.l. n. 83/2020





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte   | Cosa fare   |
|--|---|-------------------|---|
| <b>Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato<sup>60</sup></b> | <del>Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</del>                                      |                   | Articolo abrogato   |
| <b>Art. 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro</b>                               | È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. | <b>Da attuare</b> | Al fine di attuare i relativi interventi, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi alle imprese. |

<sup>60</sup> La disposizione è stata abrogata dall'art. 8 del d.l. "Agosto"





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte   | Cosa fare  |
|--|---|---|--|
| <b>Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</b> | <p>Riconoscimento del <u>credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020</u> in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati <u>nell'allegato 2</u> del Provvedimento (tra cui, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, alberghi, teatri e cinema).</p> <p>Tale credito è concesso con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>interventi edilizi</u> necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;</li><li>• l'acquisto di <u>arredi di sicurezza</u>;</li><li>• <u>investimenti di carattere innovativo</u> (es. sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa);</li><li>• l'acquisto di <u>apparecchiature per il controllo della temperatura</u> dei dipendenti e degli utenti.</li></ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> <p>La <u>Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E</u> fornisce i <b>chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo</b></p> | <p>A partire dal 20.07.2020 e fino al 30.11.2021 gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate con apposita <u>comunicazione</u> da trasmettere telematicamente l'ammontare delle spese già sostenute fino al mese precedente della sottoscrizione della comunicazione e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020 (consulta qui: (i) <u>Provvedimento n. 259854/2020</u> dell'Agenzia delle Entrate; (ii) le <u>istruzioni</u> per la compilazione della comunicazione, e (iii) il relativo <u>Focus Fipec</u>).</p> <p>Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997.</p> <p>Fino al 31.12.2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). In questo caso, a partire dal 01.10.2020<sup>61</sup>, occorrerà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione, con le funzionalità rese disponibili <u>nell'area riservata</u> del sito web dell'Agenzia (il cessionario è tenuto, conseguentemente, a comunicare l'accettazione del credito).</p> |

<sup>61</sup> oppure, se la Comunicazione in relazione all'ammontare delle spese sostenute e da sostenere è inviata successivamente al 30.09.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della stessa.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte  | Cosa fare   |
|---|---|--|---|
| <b>Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali</b> | <p>La disposizione, introduce in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali<sup>62</sup> in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti<sup>63</sup>.</p> <p>In particolare, l'avente diritto può optare, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;</li><li>• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.</li></ul> | <p><b>La misura è stata resa operativa con <a href="#">Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8.08.2020</a></b></p> | <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <a href="#">modello</a> per la comunicazione dell'opzione;</li><li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione</li></ul> |

<sup>62</sup> Le detrazioni in parola sono indicate al comma 2 della disposizione:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da l-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

<sup>63</sup> Con la Legge di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:

- è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cfr. comma 1, lett. a);
- è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti (cfr. comma 1, lett. b);
- è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (cfr. comma 1-bis);
- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l'agevolazione nel caso di restauro delle facciate (cfr. comma 2, lett. d);
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, è stato previsto che non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (cfr. comma 3);
- per l'esercizio dell'opzione è possibile avvalersi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall'art. 3, comma 3, DPR n. 322 del 1999, tra i quali, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, le associazioni sindacali di categoria, centri di assistenza fiscale ecc. (cfr. comma 7).





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte                     | Cosa fare   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</b> | <p>Fino al 31.12.2021 possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta di cui all'elenco che segue di <u>optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti</u>, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La legge di conversione ha apportato alcune modifiche, precisando che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</p> <p>I crediti d'imposta in parola sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del D.L. "Cura Italia"</u> (cfr. relativa sezione);</li><li>• <u>credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 di questo provvedimento;</u></li><li>• <u>credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 di questo provvedimento;</u></li><li>• <u>credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 di questo provvedimento.</u></li></ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>Occorre comunicare l'avvenuta cessione del credito all'Agenzia delle Entrate nelle modalità indicate nelle sezioni dedicate agli artt. 65 del D.L. Cura Italia, 28, 120 e 125 del D.L. Rilancio (cui si rinvia).</p> |
| <b>Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa</b>  | <p><u>Soppressione definitiva delle c.d. "clausole di salvaguardia"</u> che, a decorrere dal 01.01.2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.</p>  | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>  |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare                                     |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</b> | <p>Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, fino al 31.12.2020, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale <u>sono esenti da IVA</u> con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.</p> <p><u>A decorrere dal 01.01.2021 troverà applicazione l'aliquota IVA al 5%.</u></p> | <b>La misura è operativa</b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                     | Cosa fare  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</b> | <p><u>Fino al 31.12.2020 riconoscimento</u>, anche nei confronti degli esercenti attività d'impresa, <u>di un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute</u><sup>64</sup>, fino all'importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la <u>sanificazione</u> degli ambienti e degli strumenti di lavoro;</li><li>• l'<u>acquisto di dispositivi di protezione individuale</u> (DPI), conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li><li>• l'acquisto di <u>prodotti detergenti e disinfettanti</u>;</li><li>• l'acquisto e l'installazione di <u>dispositivi di sicurezza</u> diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li><li>• l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la <u>distanza di sicurezza interpersonale</u>, quali barriere e pannelli protettivi.</li></ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>A partire dal 20.07.2020 e fino al 07.09.2020 gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate con apposita <u>comunicazione</u> l'ammontare delle spese già sostenute fino al mese precedente della sottoscrizione della comunicazione e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020 (consulta qui: (i) <u>Provvedimento n. 259854/2020</u> dell'Agenzia delle Entrate; (ii) le <u>istruzioni</u> per la compilazione della comunicazione; (iii) il relativo <u>Focus FIPE</u>).</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa</li><li>- in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997</li></ul> <p>Fino al 31.12.2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). In questo caso occorrerà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione<sup>65</sup> con le funzionalità rese disponibili <u>nell'area riservata</u> del sito web dell'Agenzia (il cessionario è tenuto, conseguentemente, a comunicare l'accettazione del credito).</p> |

<sup>64</sup> Tuttavia, è bene precisare che ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 302831/2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato stabilito che la concreta misura del credito d'imposta fruibile in oggetto sarà pari al credito d'imposta richiesto (60% delle spese complessive risultanti nella comunicazione validamente presentata entro lo scorso 7 settembre) moltiplicato per la percentuale pari al 15,64233. Con Risoluzione n. 52/E del 14.09.2020 è stato istituito il relativo codice tributo.

<sup>65</sup> La comunicazione dell'avvenuta cessione potrà avvenire a decorrere dal 12.09.2020.





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc.</b> | <p>L'articolo proroga al 16.09.2020<sup>66</sup> i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del D.L. Liquidità (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p> <p>Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, è stato inserito il comma 1-<i>bis</i> che incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, al dichiarato fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa del COVID-19 e che sono vittime di richieste estorsive.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. sezione D.L. Liquidità artt. 18 e 19 e sezione D.L. "Agosto" art. 97   |
| <b>Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 D.L. "Cura Italia"</b>                                   | <p>Proroga al 16.09.2020<sup>67</sup> del termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 61 e 62 D.L. "Cura Italia" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p>   | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. sezione D.L. Cura Italia artt. 61 e 62                                 |
| <b>Art. 128 - Salvaguardia del bonus Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020</b>   | <p>Per l'anno 2020, il cd. Bonus Renzi (80 euro) e il trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>   | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. sezione D.L. Cura Italia artt. 61 e 62 e sezione D.L. "Agosto" art. 97 |

<sup>66</sup> Sul punto vedi anche *supra* sezione D.L. "Agosto" art. 97, ai sensi del quale è stato previsto che gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. La disposizione precisa altresì che non verranno rimborsate somme eventualmente già versate

<sup>67</sup> Cfr. nota precedente.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax"</b>           | <p><u>Differimento allo 01.01.2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>della c.d. "<b>plastic tax</b>" (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) di cui ai commi 634-658 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020);</li><li>della c.d. "<b>sugar tax</b>" (imposta sul consumo delle bevande edulcorate) di cui ai commi 661-676 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020).</li></ul>   | <b>La misura è operativa</b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento   |
| <b>Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale</b> | <p>Potenziamento della capacità dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) - introdotti dalla legge di bilancio 2017 - di convogliare risparmio privato <u>verso il mondo delle imprese di minori dimensioni</u>, affinché l'investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid.</p> <p>Previsto inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;</li><li>limiti all'entità degli investimenti pari a 150 mila euro all'anno e a 1 milione e 500 mila euro complessivamente.</li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte  | Cosa fare  |
|---|--|--|--|
| <b>Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti</b>                 | Al fine di promuovere la <i>compliance</i> volontaria da parte dei contribuenti, si prevede che le convenzioni fra MEF e Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti a ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza - anche <i>online</i> - offerti ai contribuenti, volti a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali, anche nell'ottica di favorire l'adempimento spontaneo.                                | <b>La misura è operativa (per la completa attuazione della norma occorre che nelle prossime convenzioni triennali vengano inseriti detti specifici obiettivi)</b>  | All'azienda non è richiesto alcun adempimento  |
| <b>Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</b> | Prorogata fino al 01.01.2021 l'inapplicabilità delle sanzioni per gli operatori con volume di affari pari o inferiore a 400.000 euro per mancata ottemperanza agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, <u>sempreché i dati vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</u> , fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Circolari Fipe n. 63 e 65/2019). | <b>La misura è operativa</b><br><br>Con <u>Provvedimento n. 248558/2020</u> , dell'Agenzia dell'Entrate, è stata disposta la modifica dei precedenti Provvedimenti (del 28.10.2016 e del 31.10.2019) che disciplinano gli aspetti più tecnici dell'obbligo in questione, al fine di renderli compatibili con la novella normativa (cfr. <u>Focus FIPE</u> ). | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <u><a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></u> |
| <b>Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi</b>  | <u>Differimento al 01.01.2021 dell'entrata a regime della lotteria dei corrispettivi</u> di cui all'art. 1, comma 540, L. n. 232/2016 (Circolare Fipe n. 102/2019).  | <b>La misura è operativa</b>   | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <u><a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></u> |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA</b>  | L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è <u>rinvio alle operazioni IVA effettuate dal 01.01.2021.</u>  | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>  |
| <b>Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b>  | Differita al <u>01.01.2021</u> l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.  | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>  |
| <b>Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni</b> | <p>I <u>versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici<sup>68</sup>, dei controlli formali<sup>69</sup>, anche per le rateazioni in corso<sup>70</sup>, in scadenza tra l'8.03.2020 e il 18.05.2020</u> sono considerati tempestivi se effettuati <u>entro il 16.09.2020.</u></p> <p>La norma prevede anche la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19.05.2020 e il 31.05.2020.</p> | <b>La misura è operativa</b> | <p>I versamenti sospesi possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> |

<sup>68</sup> Art. 2 DLgs n. 462/1997;

<sup>69</sup> Art. 3 DLgs n. 462/1997;

<sup>70</sup> Art. 3 bis DLgs n. 462/1997





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</b> | Per l'anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi, <u>non</u> verrà applicata ai contribuenti la procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28 <i>ter</i> del DPR n. 602/1973. | <b>La misura è operativa</b> | Sarà possibile ottenere un rimborso fiscale senza che venga attuata la procedura di compensazione.<br><br>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24</b>        | Per l'anno 2020, è elevato da 700 mila euro a <u>1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale.</u>   | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>   |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</b> | <p>La norma prevede alcune misure finalizzate ad adeguare la normativa in materia di ISA al contesto emergenziale da Covid-19.</p> <p>Per i periodi d'imposta 2020 e 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;</li><li>sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.</li></ul> <p>Inoltre, si prevede che nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'art. 9 <i>bis</i> del D.L. n. 50/2017, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del <u>livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.</u></p> <p>Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si dovrà tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento</b> | <p><u>Proroga al 16.09.2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, accordi conciliativi, mediazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione<sup>71</sup>. Tale disposizione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</u></p> <p>Inoltre, è fissata la <u>proroga al 16.09.2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie</u> per i suddetti atti. Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal c.d. "Decreto fiscale 2019", i cui termini scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Versamenti in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili). |

<sup>71</sup> In particolare, è prevista la sospensione di:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48 bis del D.Lgs n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito con L. n. 154/1988, e dell'art. 52 del DPR n. 131/1986, e dell'art. 34, commi 6 e 6 bis del D.Lgs n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del DPR n. 131/1986;
- f) atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge n. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento:
  - dell'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986;
  - dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1 bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con D.Lgs n. 346/1990;
  - dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico;
  - dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973;
  - dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge n. 1216/1961.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto</b>                     | <p>Viene previsto che le <u>somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta</u> operata al momento dell'erogazione, fermo restando la modalità di restituzione al lordo stabilite da TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.</p> <p>Inoltre, al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, <u>spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute.</u></p>   | <b>La misura è operativa</b> | <p><u>Il credito è utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo"</u>; tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.</p> <p>La disposizione si applica alle somme restituite a partire dal 1.01.2020.</p> |
| <b>Art. 151 - Sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività</b> | <p><u>Differimento dal 31.05.2020 al 31.01.2021 della sospensione</u> (di cui all'art. 67, comma 1, del Cura Italia) concernente, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori (tra cui anche quelli relativi alla notifica dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni).</p> <p>Il differimento <u>non</u> si applica nei confronti di coloro che commettono, successivamente al 19.05.2020, determinate violazioni<sup>72</sup>.</p> | <b>La misura è operativa</b> | <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>   |

<sup>72</sup> La norma si riferisce ad anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2 *sexies*, del D.Lgs n. 471/1997 o una delle tre previste dal comma 2 *quinquies* del medesimo articolo (obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972).





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte                     | Cosa fare  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| <b>Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni</b> | <p><u>Sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 15.10.2020<sup>73</sup>, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima di tale ultima data, dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997<sup>74</sup> aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe o di assegni di quiescenza.</u></p> <p>Nello stesso periodo dette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo, anche in caso di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione, di metterle a disposizione del debitore esecutato.</p> <p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19.05.2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997.</p> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p> |

<sup>73</sup> Termine così prorogato ad opera dell'art. 99 del D.L. "Agosto", cfr. *supra* relativa sezione.

<sup>74</sup>Tra questi soggetti figurano anche quelli iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973</b>                  | Nel periodo intercorrente tra l'8.03.2020 e il 31.08.2020 <sup>75</sup> è sospeso l'obbligo previsto per le PP.AA. di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5 mila euro. | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</b> | Modifiche all'art. 68 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).   | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. sezione Cura Italia art. 68  |

<sup>75</sup> Cfr. Scheda Cura Italia art.68, commi 1 e 2-bis.






| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|--|--|---|---|
| <b>Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione</b> | <p>Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte <u>i cui termini di decadenza scadono tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021.</u></p> <p>Inoltre, si dispone che non si procede agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti<sup>76</sup>, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020.</p> <p>L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni<sup>77</sup> sono prorogati di un anno.</p> | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | <p>In attesa di uno o più Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate che individui le modalità di applicazione.</p> <p>Tuttavia, cfr. <a href="#">Circolare 25/E</a> dall'Agenzia delle Entrate che chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma.</p> |

<sup>76</sup> Trattasi in particolare dei seguenti atti:

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

<sup>77</sup> Trattasi in particolare delle seguenti dichiarazioni:

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte  | Cosa fare  |
|---|---|--|--|
| <b>Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730</b> | Con riferimento al periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con il c.d. 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.  | <b>La misura è operativa</b>   | Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>  |
| <b>Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari</b>                                   | <u>Esenzione dalla prima rata IMU<sup>78</sup> relativa all'anno 2020</u> (in scadenza al 16.06.2020), tra gli altri, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali.  | <b>La misura è operativa</b>   | All'azienda non è richiesto alcun adempimento  |
| <b>Art. 179 - Promozione turistica in Italia</b>  | <p>Istituito il <i>"Fondo per la promozione del turismo in Italia"</i>, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.</p> <p>La disposizione, inoltre, apporta modifiche alla disciplina relativa alla <i>governance</i> dell'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo – stabilendo, tra l'altro, che il CDA dell'ente sia composto dal Presidente, da un membro nominato dal MIBACT, con funzioni di amministratore delegato, per la cui nomina la Legge di conversione ha introdotto l'obbligo di sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato sempre dal MIBACT su designazione della Conferenza Stato-Regioni.</p> | <b>La misura è stata attuata con <a href="#">Decreto del MIBACT 11.08.2020</a></b> | Le risorse saranno destinate alla realizzazione di iniziative promozionali, anche rivolte all'estero, da parte di privati che operano nell'ambito delle attività di comunicazione concernenti la creazione e la pianificazione di campagne promozionali e il posizionamento di campagne pubblicitarie nonché nel marketing turistico e di promozione del territorio. Sarà la Direzione Generale del Turismo, anche avvalendosi dell'ENIT, a individuare le specifiche linee di intervento e le modalità di erogazione delle risorse. |

<sup>78</sup> L'art. 78 del D.L. "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) ha disposto l'esenzione anche per la seconda rata IMU





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 181 - Agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi<sup>79</sup></b> | <p>Dal 1.05.2020 e fino al <b>31.12.2020</b><sup>80</sup> i pubblici esercizi<sup>81</sup> titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono <u>esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP</u>;</li><li>• è prevista una <u>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni</u> per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo;</li><li>• la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</u></li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p> <p>Cfr. <a href="#">Focus FIPE</a></p> |

<sup>79</sup> La legge di conversione del D.L. Agosto ha previsto (introducendo un nuovo comma 5-bis all'art. 64) che il Decreto di riparto del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento di TOSAP e COSAP sia adottato entro il 14.12.2020.

<sup>80</sup> Il termine originario era fissato al 31.10.2020. Il termine è stato prorogato di 2 mesi (31.12.2020) ad opera dell'art. 109 del D.L. "Agosto" (cfr. relativa sezione).

<sup>81</sup> Con le modifiche introdotte con la Legge di conversione è stato previsto che anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) sono esonerati – ma solo dallo 01.03.2020 fino al 30.04.2020 - dal pagamento della TOSAP e del COSAP. Inoltre, sono state introdotte ulteriori modifiche concernenti le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, disponendo che quelle aventi scadenza entro il 31.12.2020 – se non già riassegnate – siano rinnovate per la durata di dodici anni. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|--|--|---|---|
| <b>Art. 182 co.2 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari<sup>82</sup></b>  | Con riferimento agli <b>stabilimenti balneari</b> , l' <b>art. 182</b> stabilisce che le amministrazioni competenti non possano avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data del 19.07.2020. L'utilizzo dei beni oggetto di tali procedimenti amministrativi è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni. | <b>La misura è operativa</b>            | Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 182 co.2 bis - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica</b> | Con riferimento alle aree ad alta densità turistica <sup>83</sup> , si prevede che l'ISTAT definisca, entro il 17.09.2020, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. La disposizione, in considerazione della crisi delle attività economiche operanti nel settore del turismo, è volta a consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese più duramente colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turistici   | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa che l'ISTAT definisca la nuova classificazione  |

<sup>82</sup> Sui medesimi profili, cfr. anche *supra* sezione D.L. "Agosto", art. 100.

<sup>83</sup> Per l'individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

- della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 del Decreto MEF 26 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore;
- delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai predetti criteri.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte                         | Cosa fare  |
|---|---|---|--|
| <b>Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. "ZEA"</b> | <u>Contributo a fondo perduto straordinario</u> , per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, in favore delle imprese che operano nelle c.d. zone economiche ambientali (es. parchi nazionali) <sup>84</sup> , ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente.  | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa di uno o più Decreti del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il MEF, che definiscano le modalità di corresponsione del contributo.  |
| <b>Art. 245 - "Resto al Sud"</b>                                      | I fruitori della misura agevolativa "Resto al Sud" <sup>85</sup> possono accedere a un <u>contributo a fondo perduto</u> a copertura del fabbisogno di capitale circolante, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto, in misura pari a:<br>a) 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;<br>b) 10 mila euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40 mila euro per ogni impresa. | <b>La misura è operativa</b>            | Il contributo è erogato in un'unica soluzione da INVITALIA a seguito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti e contestualmente all'erogazione della quota a saldo prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.M. n. 174/2017, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.<br><br>Clicca qui per scaricare la <a href="#">documentazione</a> . |

<sup>84</sup> Cfr. art. 4-ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 111/2019, convertito, con modificazioni, con L. n. 141/2019.

<sup>85</sup> Cfr. art. 1 del D.L. n.91/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/2017; alla data del 14 aprile 2020 risultano approvate più di 5.200 iniziative imprenditoriali, a cui si aggiungono circa 12.500 domande in corso di valutazione e più di 15.000 in corso di compilazione sulla piattaforma informatica.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 245 bis - Modifiche alla disciplina di "Resto al sud"</b> | <p>Vengono apportate una serie di modifiche alla disciplina della misura denominata "Resto al Sud" (art. 1, del D.L. n. 91/2017), al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove <i>startup</i> nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>In particolare, la misura viene così rimodulata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il finanziamento massimo erogabile è elevato da 50.000 a 60.000 euro;</li><li>• la quota di finanziamento erogato sotto forma di contributo a fondo perduto è elevata dal 25% al 50% e, correlativamente, la rimanente quota di finanziamento erogata sotto forma di prestito a tasso zero viene ridotta dal 65% al 50%.</li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | <p>Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p> |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte                                | Cosa fare  |
|--|---|--|--|
| <b>Art. 264 -<br/>Liberalizzazione e<br/>semplificazione dei<br/>procedimenti<br/>amministrativi</b> | <p>La misura introduce alcune disposizioni tese ad <u>accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi</u>, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19. Alcune misure hanno un'efficacia limitata al 31.12.2020 e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ampliamento dei casi in cui cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a));</li><li>• la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l'annullamento d'ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b), c) e d));</li><li>• l'obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e);</li><li>• semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria (lett. f). Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000), prevedendo un <u>incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive</u> ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a). Con ulteriori modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b) e c). Infine, nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la P.A. <i>"non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione"</i>. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PP.AA. (comma 2, lettera d).</li></ul> | <p><b>La misura <u>non</u> è operativa</b></p> | <p>Le PP.AA. dovranno predisporre accordi quadro volti ad assicurare la fruizione dai dati in possesso delle stesse (cfr. art. 50, comma 2-ter, del D.Lgs n. 82/2005).</p> |



## Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40

| Misura  | Descrizione   | Stato dell’arte              | Cosa fare  |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 1<sup>86</sup> - Finanziamenti garantiti da SACE<sup>87</sup></b> | <p>Fino al <u>31.12.2020</u> SACE concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui <u>almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI che abbiano esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI</u>. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e coprirà l’importo del finanziamento, per capitale, interessi e oneri accessori, nella misura del 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, dell’80% per le aziende con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi.</p> <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) niente dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;</li> <li>(ii) accordi sindacali finalizzati alla gestione dei livelli occupazionali;</li> <li>(iii) finanziamenti solo per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.</li> </ul> | <b>La misura è operativa</b> | <p>Occorre presentare richiesta alla banca di un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verificherà poi i criteri di eleggibilità, effettuerà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, inserirà la richiesta di garanzia nel portale <i>online</i> di SACE. SACE processerà la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia. Infine, il soggetto finanziatore erogherà al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE, controgarantita dallo Stato.</p> |

<sup>86</sup> Nell’*iter* di conversione in Legge del D.L. Liquidità, è stato introdotto il comma 1 *bis* che estende l’accesso alle suindicate garanzie anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a favore di banche e intermediari finanziari dopo il 7 giugno 2020 (cfr. Circolare Fipe 86/2020). Le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali sono escluse dalle garanzie SACE (comma 1-ter). E sono stati previsti tra i costi ammissibili al finanziamento garantito anche i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda (comma 2, lett. n).

<sup>87</sup> La legge di conversione al D.L. Agosto ha apportato delle modifiche all’art. 64 dello stesso, che ha previsto la facoltà di accedere alle misure previste dalla norma in commento anche per le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o che hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza ai sensi del Reg. UE n. 575/2013. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 1 bis<sup>88</sup> - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti</b> | Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'art. 1, devono essere integrate da <u>una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</u> , ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, tra l'altro, che l'attività di impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegare alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate tramite il Fondo di Garanzia per le PMI. | <b>La misura è operativa</b> | Compilare modulistica fornita dalla banca di riferimento <sup>89</sup> |
| <b>Art. 5 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</b>                                     | L'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) viene <u>posticipata</u> al <u>1.09.2021</u> (in luogo del 15.08.2020) <sup>90</sup> .   | <b>La misura è operativa</b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento                          |

<sup>88</sup> Il presente articolo è stato introdotto in sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità.

<sup>89</sup> Ai sensi di quanto previsto dalla conversione in legge del D.L. Agosto (cfr. *supra relativa sezione*, art. 77) l'operatività sul conto corrente sul quale saranno accreditati i finanziamenti è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione "Sostegno ai sensi del Decreto-legge n. 23 del 2020".

<sup>90</sup> Cfr. anche *supra* sezione D.L. Rilancio, art. 51-*bis* che ha posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo



| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare                                     |
|--|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito</b>                       | <p>La disposizione, anche per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 76 del D.L. Agosto (cfr. <i>supra</i> relativa sezione), prevede la sospensione fino al <b>31.08.2020</b> dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva pagamento dei titoli di credito. La norma precisa che la <u>sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente</u>. È inoltre previsto che gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31.08.2020. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino al <b>31.08.2020</b><sup>91</sup> non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio<sup>92</sup>; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.</p> | <b>La misura è operativa</b> | All'azienda non è richiesto alcun adempimento |
| <b>Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. "Fondo Gasparrini"</b> | <p>La disposizione modifica la norma di cui all'art. 54 del D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia", in ordine all'accesso al c.d. "Fondo Gasparrini" (cfr. sezione sul D.L. Cura Italia).</p>   | <b>La misura è operativa</b> | Cfr. sezione D.L. Cura Italia art. 54         |

<sup>91</sup> Termine differito in sede di conversione in Legge dello stesso D.L. Liquidità (il termine originario era fissato al 9.04.2020).

<sup>92</sup> Oltre alle Camere di commercio si aggiungono, in sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità, "industria, artigianato e agricoltura".





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|--|---|---|---|
| <b>Art. 12 bis<sup>93</sup> - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali</b> | <p>Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza da Covid- 19.</p> <p>Trattasi di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.</p> | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.). |

<sup>93</sup> Cfr. *supra* sezione D.L. Rilancio, art. 46-*bis* che ha incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate a suddetto credito d'imposta.



| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                     | Cosa fare   |
|--|--|-------------------------------------|---|
| <p><b>Art. 13<sup>94</sup> - Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia<sup>95</sup></b></p> | <p><u>Fino al 31.12.2020</u>, in deroga alla disciplina ordinaria<sup>96</sup>, viene introdotto un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese <u>con estensione dei soggetti beneficiari</u> (anche imprese con numero di dipendenti non superiore a 499<sup>97</sup>) e <u>l'innalzamento dei livelli di garanzia</u> come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;</li> <li>• per le imprese che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la suddetta garanzia potrà esser cumulata con un'ulteriore garanzia concessa dai Confidi con possibilità di arrivare quindi ad una garanzia che copra l'intero finanziamento (90% statale + 10% confidi). Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario<sup>98</sup>;</li> <li>• per i finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 30.000 euro<sup>99</sup>, è prevista una garanzia del fondo a copertura del 100% (il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo).</li> </ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p><a href="#">Modulo</a> per richiesta finanziamenti fino a 30.000 euro (guarda anche la <a href="#">brochure informativa</a>).</p> <p><a href="#">Modulistica</a> per le altre linee di finanziamento.</p> <p>Richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di garanzia fidi oppure rivolgiti <a href="#">all'Associazione territorialmente a te più vicina</a></p> |

<sup>94</sup> In sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità è stato introdotto un comma m-bis in base al quale per i finanziamenti indicati nel comma m) - d'interesse per le categorie rappresentate - già concessi fino al 6 giugno 2020 è possibile chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento alle nuove condizioni.

<sup>95</sup> L'art. 64 del D.L. "Agosto" ha previsto un incremento di 7 miliardi e 335 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025 del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996.

<sup>96</sup> In sede di conversione in legge del D.L. Agosto, è stata approvata una modifica all'art. 64 dello stesso, con la quale è stata prevista l'estensione delle garanzie del Fondo anche per le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lett. g-bis), g-ter) e g-quater) (cfr. Focus Fipe allegato alla Circolare Fipe n. 154/2020);

<sup>97</sup> La legge di conversione del D.L. Agosto (cfr. *supra* relativa sezione) ha introdotto l'art. 64-bis che ha chiarito che il numero di 499 dipendenti deve esser determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.

<sup>98</sup> In sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità è stato introdotto il riferimento agli "importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)" del medesimo art. 13, per cui l'importo non deve essere superiore al doppio della spesa salariale annua del beneficiario ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta.

<sup>99</sup> In sede di conversione in Legge del D.L. Liquidità il tetto massimo di importi finanziabili è stato aumentato fino a 30.000 euro (in luogo dell'iniziale tetto massimo di 25.000 euro) e la durata del rimborso è stata estesa fino a 10 anni (e non più 6 anni, come previsto originariamente).



| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 13 bis - Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura</b> | Viene destinato al Fondo di prevenzione dell'usura il 20% dell'attivo del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14 L. n. 108/1996). La norma opera per l'esercizio 2020 e in relazione all'attivo di esercizio risultante al 30.09.2020 <sup>100</sup> . | <b>La misura è operativa</b> | Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il MEF che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella <a href="#">Brochure del Fondo</a> |

<sup>100</sup> Cfr. anche *supra* sezione D.L. Rilancio, art. 26-bis.



| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte                     | Cosa fare  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| <p><b>Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU</b></p> | <p>Per le imprese <u>con ricavi non superiori a 50 milioni di euro<sup>101</sup></u>, che abbiano subito nei mesi di <u>marzo e aprile una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u> (rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente) <u>ovvero con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro ma con diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%</u> è prevista la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>• versamenti in autoliquidazione dell'IVA<sup>102</sup>;</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>• premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul> <p>In sede di conversione in Legge è stato introdotto il comma <i>8-bis</i> in base al quale i termini per il versamento <b>del prelievo erariale unico (PREU)</b> sugli apparecchi da intrattenimento (<i>videolottery</i> e <i>news/lot</i> di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS) e del relativo canone concessorio, in scadenza entro il 30.08.2020 sono stati prorogati al 22.09.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno<sup>103</sup>.</p> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.L. "Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate<sup>104</sup>.</p> <p>Quanto al PREU, pagamento entro il 22.09.2020, anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 22.09.2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).</p> |

<sup>101</sup> Le sospensioni dei termini dei citati versamenti è stata riconosciuta anche ai soggetti economici che abbiano intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020.

<sup>102</sup> Per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è disposta la sospensione dei versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi.

<sup>103</sup> Cfr. anche sezione Cura Italia art. 69.

<sup>104</sup> Cfr. anche art. 126 co. 1 del D.L. Rilancio.

| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 18 bis<sup>105</sup> - Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato</b> | Sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1.03.2020 al 31.07.2020 per l'uso di beni immobili dello Stato in regime di concessione o di locazione, per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria.  | <b>La misura è operativa</b> | Il <u>pagamento dei canoni sospesi dovrà esser effettuato, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il 31.10.2020, secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.</u> |
| <b>Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo</b>  | Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi <u>non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</u> I contribuenti che si avvalgono della opzione citata rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione <u>entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.09.2020<sup>106</sup>.</u> | <b>La misura è operativa</b> | Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – <a href="#">Risoluzione n. 9/E</a>  |

<sup>105</sup> Disposizione introdotta nell'iter di conversione in Legge del D.L. Liquidità.

<sup>106</sup> Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.L. "Agosto" (cfr. supra relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate. Cfr anche art. 126, co.2 del D.L. Rilancio.



| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|---|--|---|---|
| <b>Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti</b>   | La disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle PP.AA. aventi scadenza il 16.03.2020 (prorogati al 20.03.2020 dal decreto Cura Italia <sup>107</sup> ), se eseguiti entro il 16.04.2020.  | <b>La misura è operativa</b>            | All'azienda non è richiesto alcun adempimento   |
| <b>Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020</b>                                   | Per l'anno 2020 il termine di rilascio della Certificazione Unica è prorogato al 30.04.2020 e la sanzione connessa alla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se queste sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il suddetto termine del 30.04.2020.   | <b>La misura è operativa</b>            | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 30<sup>108</sup> - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro</b> | <del>Il credito d'imposta (pari al 50% su un massimo di 20.000 euro) introdotto con l'art. 64 del D.L. Cura Italia (vedi sopra) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro <b>viene esteso anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale</b> e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.</del> | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | Articolo abrogato   |

<sup>107</sup> Art.60 del D.L. Cura Italia n.18/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 27/2020.

<sup>108</sup> **Articolo abrogato** ex art. 125 co. 5 del D.L. Rilancio. Per i sostegni economici relativi a questo tema cfr. artt. 120 e 125 del DL Rilancio.





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 37 bis - Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie</b> | Sospensione fino al 31.01.2021 <sup>109</sup> delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia <sup>110</sup> e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure agevolative di natura creditizia previste dall'art. 56 del D.L. "Cura Italia" <sup>111</sup> . Come chiarito espressamente dalla norma, la sospensione decorre dal momento di concessione delle misure agevolative.                      | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgit<br>alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |
| <b>Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro</b>   | Estesa la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – ai lavoratori assunti fra il 24.02.2020 e il 17.03.2020. Si prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo. | <b>La misura è operativa</b> | <a href="#">Istruzioni INPS</a>   |

<sup>109</sup> La disposizione è stata modificata dall'art. 65 del D.L. "Agosto", che ha prorogato la sospensione fino al 31.01.2021, in luogo del 30.09.2020.

<sup>110</sup> Si ricorda che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Essa è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza. Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

<sup>111</sup> Cfr. *Infra* sezione "Cura Italia", art. 56.





## Decreto Legge “CURA ITALIA”, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27

| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b> | <p>Il Fondo d'Integrazione Salariale, per i lavoratori dipendenti da imprese con almeno 5 dipendenti, eroga un'integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di 9 settimane, entro il 31.08.2020.</p> <p>Per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex “zona rossa”<sup>112</sup> sono previste 9 settimane + 13 settimane.</p> <p>L'art. 68 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS |

<sup>112</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</b> | I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza Coronavirus possono rinnovare o prorogare, fino al 30.08.2020, i contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.  | <b>La misura è operativa</b> |   |
| <b>Art. 22 - Cassa integrazione in deroga</b>   | <p>Per i lavoratori dipendenti da imprese fino a 5 dipendenti è prevista un'integrazione salariale in deroga per periodi dal 23.02.2020, per una durata massima di nove settimane, fino al 31.08.2020.</p> <p>9 settimane + 13 settimane, per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex "zona rossa"<sup>113</sup> o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p> <p>9 settimane + 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati</p> <p>L'<a href="#">art. 70 D.L. 34/2020</a>, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p> <p>Si aggiungono inoltre altre 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p> | <b>La misura è operativa</b> | <p>Le domande per le prime 9 settimane devono essere presentate telematicamente alle Regioni.</p> <p>Nel caso di aziende multi-localizzate, con unità produttive/operative in 5 o più Regioni o Province Autonome, la domanda è inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Le domande per le successive 9 settimane devono essere presentate all'INPS telematicamente.</p> |

<sup>113</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato</b>          | A decorrere dal 05.03.2020 sino al 31.07.2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore 30 giorni, i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.  | <b>La misura è operativa</b> | Il datore di lavoro non deve far nulla. La domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> la deve presentare il lavoratore. |
| <b>Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992</b>                      | Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (art. 73, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).   | <b>La misura è operativa</b> | I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens.                                  |
| <b>Art. 26 - Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</b> | Ai lavoratori che si trovano in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria si applica lo stato di malattia ai fini del trattamento economico.<br>Fino al 31.07.2020, (art. 74, D.L. 34/2020) per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi della Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero <sup>114</sup> . | <b>La misura è operativa</b> | Presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS.<br>Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>                     |

<sup>114</sup> L'art. 26 comma 1-bis del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 sostituisce il presente comma 2





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria</b> | Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).   | <b>La misura è operativa</b> | Domanda sul sito dell'Inps<br><a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> |
| <b>Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b>                               | <p>Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Domanda sul sito dell'Inps<br><a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo</b>   | <p>Ai lavoratori che abbiano almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art. 84, comma 10, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro.</p> <p>La stessa indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Domanda sul sito dell'Inps<br><a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> |
| <b>Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile</b> | <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, (nonché i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p>   | <b>La misura è operativa</b> |  |





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</b> | <p>Un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art 78, D.L. 34/202, c.d. Decreto Rilancio), pari a 600 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.01.2020;</li><li>• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.01.2020;</li><li>• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020;</li><li>• incaricati alle vendite a domicilio.</li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | Domanda sul sito dell'Inps<br><a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> |





| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|---|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 44 bis - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa</b>         | <p>Per un massimo di tre mesi indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi anche titolari d'impresa che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei Comuni ex "zona rossa"<sup>115</sup>, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.</p> <p>L'indennità è aggiuntiva rispetto all'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 per le stesse categorie di lavoratori.</p> | <b>La misura è operativa</b> | Domanda sul sito dell'Inps<br><a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> |
| <b>Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</b> | <p>È precluso per cinque mesi (fino al 17.08.2020) l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23.02.2020. (c.d. Decreto Rilancio art. 80).</p> <p>Durante tale periodo il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p>  | <b>La misura è operativa</b> |  |

<sup>115</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.





| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte   | Cosa fare   |
|--|--|---|---|
| <b>Art. 49 bis - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex "zona rossa"</b>             | Fino al <u>02.03.2021</u> , l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei <u>Comuni ex "zona rossa"<sup>116</sup></u> .   | <b>La misura è operativa</b>  | La modulistica per fare richiesta alle banche è disponibile a questo <a href="#">link</a>   |
| <b>Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparini'<sup>117</sup></b> | Fino al <u>17.12.2020</u> , possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, L. 244/2007), presentando <u>autocertificazione del calo del fatturato, nel trimestre successivo al 21.02.2020</u> o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, <u>superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019</u> . Con la conversione in legge, sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: <ul style="list-style-type: none"><li>• è aumentato a 400 mila euro l'importo massimo del mutuo</li><li>• sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate</li><li>• i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.</li></ul> | <b>La misura è operativa</b><br>Cfr. <a href="#">Decreto Attuativo MEF del 25.03.2020</a> | Occorre compilare e consegnare alla propria banca <a href="#">apposito modulo</a> per la richiesta della sospensione. Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all'indirizzo <a href="mailto:fondosospensionemutui@consap.it">fondosospensionemutui@consap.it</a> |

<sup>116</sup> Con Decreto del MISE, di concerto con il MEF, l'intervento potrà esser esteso a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate.

<sup>117</sup> La disposizione va coordinata con l'art. 12 del D.L. Liquidità (cfr. relativa sezione), come integrato in sede di conversione in Legge dello stesso, che ha ampliato la platea dei beneficiari anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile. I commi 2-bis) e 2-ter) dell'art. 12 del Liquidità precisano le modalità di verifica dei requisiti per l'accesso al Fondo e gli adempimenti che devono essere svolti dall'istituto di credito.



| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 54 quater - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura</b>  | <u>Sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura<sup>118</sup></u> , nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.  | <b>La misura è operativa</b> | <a href="#">Vademecum</a> procedura per l'accesso al Fondo di Solidarietà antiusura.  |
| <b>Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese<sup>119</sup> colpite dall'epidemia<sup>120</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>le linee di credito “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, o, se successivi, al 17.03.2020, non potranno essere revocati sino al 31.01.2021<sup>121</sup>;</li> <li>la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31.01.2021 è rinviata al 31.01.2021<sup>122</sup>, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;</li> <li>sono prorogati al 31.01.2021<sup>123</sup> i pagamenti – con scadenza antecedente alla stessa data - delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> relativi a mutui<sup>124</sup> e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.</li> </ul> | <b>La misura è operativa</b> | Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec<br>Cfr. <a href="#">Decreto MISE 09.07.2020</a> che ha recato le <a href="#">disposizioni operative</a> in relazione alla misura in oggetto. |

<sup>118</sup> Fondo istituito dall'art. 14 della Legge n. 108/1996.

<sup>119</sup> Si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia.

<sup>120</sup> Cfr. anche *supra* sezione D.L. Rilancio art. 26-ter che ha esteso le misure agevolative anche ai finanziamenti garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.

<sup>121</sup> La disposizione è stata modificata dall'art. 65 del D.L. “Agosto”, che ha prorogato la moratoria fino al 31.01.2021, in luogo del 30.09.2020.

<sup>122</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>123</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>124</sup> Per le imprese del comparto del turismo, quest'ultima disposizione va coordinata con quanto stabilito dall'art. 77, comma 2 del D.L. Agosto (cfr. *infra*) in oggetto, secondo cui il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 è prorogato al 31 marzo 2021.

| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte   | Cosa fare  |
|--|---|---|--|
| <b>Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</b> | Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti Spa a favore di banche/intermediari finanziari per agevolare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.  | <b>La misura non è operativa</b>  | In attesa di un Decreto del MEF, di concerto con il MISE, che stabilisca criteri, modalità e condizioni.   |
| <b>Art. 61 - Sospensione dei versamenti<sup>125</sup></b>  | <p>Per i soggetti o le attività per come individuate dall'AdE con le risoluzioni nn. <a href="#">12/E</a> e <a href="#">14/E</a> (ivi compresi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospesi<sup>126</sup> i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei versamenti delle ritenute alla fonte e assimilati (fino al 30.04.2020);</li> <li>• dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (fino al 30.04.2020);</li> <li>• dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.</li> </ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> <p>Cfr. chiarimenti Agenzia delle Entrate <a href="#">Circolare n.8/E del 3.04.2020</a></p> | <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.L. "Agosto" (cfr. supra relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate<sup>127</sup>.</p> |

<sup>125</sup> La disposizione deve essere coordinata con l'art. 18 del D.L. Liquidità (vedi *supra*).

<sup>126</sup> In corso di conversione è stato sistematizzato il perimetro dei versamenti coinvolti nella sospensione, precisando che riguarda:

- termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i datori di lavoro effettuano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- termini dei versamenti relativi all'imposta sull'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

<sup>127</sup> Cfr. anche art. 127 co. 1, lett. a) D.L. Rilancio.



| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>Art. 61 bis -<br/>Termini relativi alla<br/>dichiarazione<br/>redditi<br/>precompilata 2020</b>                                   | Anticipata dal 1.01.2021 al 1.01.2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi prevista nell' <b>art. 16-bis del D.L. n. 124/2019</b> (ad esempio, differimento al 30.09.2020 del termine per la presentazione del Modello 730). Differito al 5.05.2020 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.   | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>  |
| <b>Art. 62<sup>128</sup> -<br/>Sospensione dei<br/>termini degli<br/>adempimenti e dei<br/>versamenti fiscali e<br/>contributivi</b> | Per le imprese che non possono accedere alla misura di cui all'art. 61:<br><ol style="list-style-type: none"><li>per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</li><li>per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro<sup>129</sup> è prevista la sospensione dei versamenti relativi a:<ul style="list-style-type: none"><li>ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta;</li><li>IVA<sup>130</sup>;</li><li>contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.</li></ul></li></ol> | <b>La misura è operativa</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>Gli adempimenti tributari devono essere effettuati entro il 30.06.2020;</li><li>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.L. "Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate<sup>131</sup>.</li></ol> |

<sup>128</sup> La disposizione è stata integrata dal DL Rilancio: l'art. 135, co. 1 aggiunge il comma 1-bis all'art. 62 del Cura Italia, ai sensi del quale, dall'8.03.2020 al 31.05.2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'art. 16 DPR n. 115/2002 ed è sospeso il procedimento disciplinato dall'art. 248 del citato DPR, che demanda all'ufficio giudiziario la notifica alla parte dell'invito al pagamento.

<sup>129</sup> Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020.

<sup>130</sup> La sospensione dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. art. 62, comma 3 del D.L. Cura Italia).

<sup>131</sup> Cfr. anche art. 127 co. 1 lett. b) del D.L. Rilancio.





| Misura  | Descrizione   | Stato dell'arte                         | Cosa fare   |
|---|---|---|---|
| <b>Art. 63 - Bonus lavoratori dipendenti</b>  | Ai dipendenti pubblici e privati che possiedono un reddito complessivo nel 2019 di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. | <b>La misura è operativa</b>            | I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.<br><br>I sostituti d'imposta recuperano tali somme tramite compensazione. |
| <b>Art. 64<sup>132</sup> - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</b> | <del>L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.</del>  | <b>La misura <u>non</u> è operativa</b> | Disposizione abrogata   |

<sup>132</sup> Disposizione abrogata dall'art. 125, co.5 del D.L. Rilancio. Tuttavia sul tema cfr. *supra* artt 120 e 125 del DL Rilancio – [Focus FIPE](#)





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte  | Cosa fare   |
|--|---|--|---|
| <b>Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi</b> | <p>Ai titolari di un'attività di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, viene riconosciuto un <u>credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020</u> degli immobili rientranti nella categoria catastale C1.</p> <p>Questo credito d'imposta <u>non</u> è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. Rilancio.</p> | <p><b>La misura è operativa</b></p> <p>Per saperne di più:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Circolare n. 8/E del 3.04.2020</a></li><li>• <a href="#">risoluzione n. 13/E del 20.03.2020</a></li><li>• <b>Risposte agli interpelli n. <a href="#">318/2020</a> e n. <a href="#">321/2020</a></b></li></ul> | <p>La misura è utilizzabile, a decorrere dal 25.03.2020, in compensazione tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18".</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, con <a href="#">Provvedimento n. 250739/2020</a> del 01.07.2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili <a href="#">nell'area riservata</a> del sito internet compilando apposito <a href="#">modello</a> (per tutti i dettagli cfr. <a href="#">Focus FIPE</a> e le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione).</p> |





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte                     | Cosa fare   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| <b>Art. 68<sup>133</sup> - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b> | <p>E' prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza tra l'8.03.2020 e il <u>15.10.2020</u><sup>134</sup> derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29 D.L. n. 78/2010<sup>135</sup> ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010);</li><li>• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 9, commi da <i>3-bis</i> a <i>3-sexies</i> D.L. n. 16/2012), dalle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019)<sup>136</sup>.</li></ul> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>I versamenti dovranno effettuarsi in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione.</p> <p>E' inoltre previsto il differimento al <u>10.12.2020</u> (in luogo del <u>31.05.2020</u>)<sup>137</sup> del termine di versamento previsto per la c.d. «rottamazione ter» (originariamente previsto per il 28.02.2020) e per il c.d. «saldo e stralcio» (originariamente previsto per il 31.03.2020).</p> |

<sup>133</sup> L'art. 154, co. 1 lett. d) del D.L. Rilancio introduce il comma *3-bis* a integrazione di questo articolo con il quale viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

<sup>134</sup> Originariamente la sospensione avrebbe dovuto operare solo fino al 31.05.2020. L'art. 154 del D.L. Rilancio aveva prorogato la sospensione fino al 31.08.2020. Da ultimo, il termine è stato ulteriormente differito al 15.10.2020 ad opera dell'art. 99 del D.L. "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione).

<sup>135</sup> Per approfondimento cfr. Circolare n.5/E del 20.03.2020 dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>136</sup> Per approfondimento cfr. Risoluzione MEF n. 3/D del 17.04.2020.

<sup>137</sup> Il termine è prorogato a opera dell'art. 154, co. 1 lett. c), del D.L. Rilancio ove viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma *14-bis*, del D.L. n. 119 del 2018.





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare  |
|--|---|------------------------------|--|
| <b>Art. 69<sup>138</sup> - Proroga versamenti nel settore dei giochi</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Il versamento del PREU e del canone concessorio sugli apparecchi VTL e AWP in scadenza entro il 30.04.2020 sono prorogati al 29.05.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno;</u></li><li>• Per le <u>sale bingo non sono dovuti i canoni concessori fino alla permanenza della sospensione dell'attività causata dall'emergenza sanitaria.</u></li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | Pagamento entro il <u>29.05.2020</u> , anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 29.05.2020 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).  |
| <b>Art. 72 bis - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa"</b> | Fino al 30.04.2020 sono sospesi i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i Comuni ex "zona rossa" <sup>139</sup> .  | <b>La misura è operativa</b> | <a href="#">Delibera 75/2020/R/COM</a> con la quale l'ARERA ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e disciplinato le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento. Il versamento del canone per le radioaudizioni avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione. |

<sup>138</sup> La norma deve essere coordinata con quanto previsto all'art. 18, comma 8-bis del D.L. Liquidità (cfr. relativa sezione).

<sup>139</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.



| Misura  | Descrizione  | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|---|--|------------------------------|---|
| <b>Art. 72 ter -Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa"</b>                                      | Sospensione di 12 mesi delle rate dei mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei Comuni ex "zona rossa" <sup>140</sup> con scadenza non successiva al 31.12.2020, con corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.   | <b>La misura è operativa</b> | INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari (che deve esser stata inoltrata entro il 04.05.2020), procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. |
| <b>Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali</b>  | Fino al 15.10.2020 <sup>141</sup> le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>   |
| <b>Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento</b> | La disposizione prevede che il rispetto delle misure di contenimento stabilite con la decretazione d'urgenza per fronteggiare l'emergenza Covid-19 debba sempre esser valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore (ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.) anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti <sup>142</sup> .  | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>   |

<sup>140</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, Vò.

<sup>141</sup> Termine così prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 83/2020

<sup>142</sup> La norma interviene sull'art. 3 del D.L. n. 6/2020, aggiungendovi il nuovo comma 6-bis. Sul medesimo profilo, è altresì importante considerare che l'art. 3, comma 1-quater del D.L. n. 28/2020, ha aggiunto un nuovo comma alla medesima disposizione (comma 6-ter) disponendo che il **preventivo esperimento del procedimento di mediazione** costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta (ai sensi del comma 6- bis dell'art. 3 del DL 6/2020).



| Misura   | Descrizione  | Stato dell'arte                     | Cosa fare  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b> | <p>Sospensione, con efficacia retroattiva, dal 23.02.2020 al 15.05.2020 di tutti i termini inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari;</li><li>• i processi esecutivi e alle procedure concorsuali;</li><li>• la notificazione dei processi verbali;</li><li>• l'esecuzione del pagamento in misura ridotta;</li><li>• lo svolgimento di attività difensiva;</li><li>• la presentazione di ricorsi giurisdizionali.</li></ul> <p>Proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza<sup>143</sup>. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la sospensione fino al <b>31.12.2020</b><sup>144</sup> dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.</p> | <p><b>La misura è operativa</b></p> | <p>Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p> |

<sup>143</sup> L'art. 81, co. 1 del D.L. Rilancio ha introdotto un'eccezione, in base alla quale i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020.

<sup>144</sup> Disposizione modificata dall'art. 17-bis del Decreto Rilancio (originariamente era stata disposta la sospensione solo fino al 01.09.2020).





| Misura   | Descrizione   | Stato dell'arte              | Cosa fare   |
|--|---|------------------------------|---|
| <b>Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società</b> | <p>La norma reca disposizioni concernenti lo svolgimento delle assemblee convocate entro il 31.12.2020<sup>145</sup> delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, al fine di contenere il rischio sanitario, nonché i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure. Tra i diversi interventi si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la posticipazione del termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio);</li><li>• la possibilità di fare ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee;</li><li>• agevolazioni circa il conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.</li></ul> | <b>La misura è operativa</b> | Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> |

<sup>145</sup> La norma va letta in combinato disposto con quanto previsto all'art. 71 del D.L. "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) che ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. Cura Italia trovino applicazioni per tutte le assemblee convocate entro il 15.10.2020 (termine fino al quale è stato prorogato lo stato di emergenza ai sensi della [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020](#)). Successivamente il D.L. 125/2020 ha prorogato la disposizione in commento fino al 31.12.2020.

